



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | BRANDIMARTE | MASSIMO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | OCCHINEGRO | MARCELLO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | MONOPOLI | PIETRO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

SEZIONE

N° 1

REG. GENERALE

N° 095/2017

UDIENZA DEL:

20/12/2017 ore 09.00

N°

476

PRONUNCIATA IL:
20 DIC. 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

9 MAR. 2018

Il Segretario

IL SEGRETARIO
(G. G. Perillo)

ha emesso la seguente

SENTENZA.

- sul ricorso n. 995/2017
depositato il 26/06/2017

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 10620170000600426009 IRPEE-ALTRO 19
contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LEGALE TARANTO

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 106201700006008426000 IRPEE-ALTRO 19
contro:

AG. ENTRATE - RISCOSSIONE - TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO VITO


CORSO UMBERTO I, 150 74123 TARANTO TA

FATTO:

In data 22/06/2017, il sig. [REDACTED], rappresentato e difeso dal Dott. Vito Montanaro, depositava c/o la Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, ricorso avverso cartella di pagamento n° [REDACTED] e relativo ruolo, notificata il 12/04/2017 da Equitalia Servizi Riscossioni S.p.a. per conto dell' Agenzia delle Entrate di Taranto e con la quale si chiedeva il pagamento di complessive €. 88.514,35 per "iscrizione a ruolo definitiva per mancata riassunzione del giudizio entro il termine di scadenza del 16/09/2011 c/o la Commissione Tributaria Regionale di Bari (sezione di Taranto), così come previsto da sentenza di rinvio della Corte di Cassazione n° [REDACTED] depositata il 15/06/2010, su ricorso avverso avviso di accertamento n° [REDACTED], proposto dal ricorrente.

Il ricorrente evidenziava che:

- 1) Era Socio al 49% di [REDACTED] ed aveva ricevuto avviso d'accertamento n° [REDACTED] per presunti redditi di capitali non dichiarati e rivenienti dalla suddetta Società per anno 1991. Il ricorrente aveva proposto ricorso avverso l'avviso d'accertamento n°0084 (per redditi di capitale quale Socio) e la Commissione Tributaria Provinciale di Taranto aveva accolto il suo ricorso; poi la Commissione Tributaria Regionale di Bari (sezione di Taranto), con sentenza n° [REDACTED] aveva rigettato l'appello proposto dall'Ufficio. L'Ufficio aveva poi proposto ricorso in Cassazione e la Cassazione con Ordinanza n° [REDACTED] lo rinviava alla Commissione Tributaria Regionale di Bari (sezione di Taranto). Il ricorrente non riassumeva il procedimento dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Bari.
- 2) La stessa Società [REDACTED] S.r.l. di cui il ricorrente era Socio al 49%, era stata raggiunta da avviso d'accertamento n° [REDACTED] aveva proposto ricorso e la



Commissione Tributaria Provinciale di Taranto lo aveva accolto. L'Ufficio si era appellato e la Commissione Tributaria Regionale di Bari (sezione di Taranto), con sentenza n° [REDACTED] rigettava l'appello dell'Ufficio, la stessa sentenza passava in giudicato per mancato appello in Cassazione.

Il ricorrente eccepiva:

- 1) La nullità della pretesa per intervenuta decadenza ai sensi art. 25 DPR 602/73. Infatti, poiché la riassunzione avrebbe dovuto essere effettuata entro il 16/09/2011, la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il 31/12/2013. Ancora, venendo meno il processo e non avendo una sentenza di regiudicata, si manifesterebbe inapplicabile il termine di prescrizione decennale ex art. 2953 cc.
- 2) I ricorsi proposti in Commissione Tributaria Provinciale di Taranto e in Commissione Tributaria Regionale di Bari (sezione Taranto), dalla Società [REDACTED] S.r.l. e vinti rispettivamente con sentenza n° [REDACTED] e n° [REDACTED], che erano divenute definitive per mancata opposizione in Cassazione, avevano evidenziato che la suddetta Società per l'anno 1991, aveva dichiarato il reddito effettivamente conseguito (pertanto, alcun maggior reddito poteva essere stato distribuito ai Soci). L'annullamento della pretesa in capo alla Società si rifletteva sul contenzioso aperto verso i Soci e pertanto, l'Ufficio avrebbe dovuto in autotutela annullare gli accertamenti notificati ai Soci per giudicato implicito.
- 3) Violazione art. 53 della Costituzione. Il contribuente non può essere sottoposto alle imposizioni se non in presenza di fatti che esprimono capacità contributiva. L'importo contenuto nella cartella, rappresenterebbe un debito determinato su redditi di capitali mai conseguiti dall'odierno ricorrente, né dalla Società di cui era Socio.



- 4) Omessa motivazione della cartella. Violazione art. 3 L. 241/90 e L. 212/2000. Nella cartella non risultavano sufficientemente esposti i termini della pretesa erariale.
- 5) Omessa sottoscrizione della cartella e del ruolo.
- 6) Mancato rispetto del contraddittorio ed omessa redazione del PVC.
- 7) Errato computo delle sanzioni e loro motivazione.
- 8) Calcolo degli interessi non sufficientemente giustificato.

In data 09/08/2017, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale – Ufficio Controlli Legali Taranto, depositava in Commissione controdeduzioni, con le quali evidenziava che:

- a) Riguardo la presunta intervenuta decadenza prevista dall'art. 25 DPR 602/73, nel caso non poteva ritenersi applicabile il termine di 2 anni, ma doveva invece applicarsi il termine decennale di prescrizione ordinaria.
- b) Riguardo alla presunta mancanza di presupposto d'imposta, tale eccezione il ricorrente avrebbe dovuto farla valere in sede di riassunzione, oppure avrebbe potuto chiedere all'Ufficio l'annullamento in autotutela.
- c) Riguardo la presunta omessa motivazione della cartella, l'Ufficio evidenziava che i dati riportati in cartella corrispondevano a quanto previsto dalla norma.
- d) Riguardo la presunta mancata sottoscrizione della cartella, si evidenziava che nessuna norma prescriveva che l'omessa sottoscrizione provocasse la pena dell'invalidità delle cartelle se è possibile comunque individuare con certezza l'autorità di provenienza.
- e) Riguardo alla presunta omessa sottoscrizione del ruolo, si evidenziava che la formalizzazione del visto del ruolo non incardina più quella azione di apposizione di una firma autografa da parte di persona fisica che vi provvede. Pertanto, è confermata



la validità.

f) Riguardo al mancato rispetto del contraddittorio ed omessa redazione del PVC, si evidenziava che per l'emissione delle cartelle di pagamento, tutto ciò non era previsto.

Chiedeva il rigetto del ricorso.

In data 05/12/2017, il ricorrente depositava in Commissione memorie illustrative, con le quali ribadiva i concetti fondamentali già espressi nel ricorso principale.

Il giorno 20/12/2017, si riunisce il Collegio della I Sezione della stessa Commissione, per la trattazione in Pubblica Udienza, del ricorso de quo.

Su invito del Presidente e previa scrupolosa analisi del contenuto degli atti presenti in fascicolo, il Giudice Relatore espone i fatti e le circostanze della controversia.

Intervengono i rappresentanti delle parti in causa, che si riportano al contenuto degli atti rispettivamente depositati.

Successivamente ed in Camera di Consiglio il Giudice Relatore evidenzia che degne di accoglimento dovevano ritenersi le eccezioni mosse dal ricorrente, che aveva potuto dimostrare che la Società [REDACTED] S.r.l. di cui era Socio al 49%, aveva dichiarato per l'anno in questione, tutti i redditi effettivamente conseguiti ed aveva pagato tutte le imposte dovute.

Alcun utile extracontabile era stato conseguito da detta Società, come da sentenza n° [REDACTED] della CTR di Bari Sezione di Taranto e pertanto, alcun utile extracontabile poteva essere stato distribuito ai Soci di detta Società.

L'accertata inesistenza di utili extracontabili distribuiti ai Soci dalla Società [REDACTED] S.r.l., avrebbe dovuto consigliare l'Ufficio in autotutela, ad annullare gli accertamenti notificati ai Soci per decadenza della pretesa tributaria, ma ciò non era stato fatto.

Ancora, l'Ufficio non può pretendere il pagamento d'imposte non dovute perché determinate



su redditi mai conseguiti dall'odierno ricorrente, né dalla Società di cui era Socio. Se ciò fosse avvenuto si sarebbe compiuto un illecito arricchimento da parte dell' Agenzia.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Si determinano le spese di lite del presente giudizio, in complessive €. 3.000,00 oltre IVA e CAP come per Legge, a totale carico dell' Agenzia Riscossioni Taranto.

Taranto il 20/12/2017

IL PRESIDENTE



IL GIUDICE RELATORE

